

Codice A1414E

D.D. 4 dicembre 2024, n. 844

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter e art. 8/quarter, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; trasferimento in altra sede della struttura residenziale psichiatrica (S.R.P. 2.1) denominata "San Giuseppe", già autorizzata ed accreditata per n. 20 posti letto complessivi.



ATTO DD 844/A1414E/2024

DEL 04/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter e art. 8/quarter, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; trasferimento in altra sede della struttura residenziale psichiatrica (S.R.P. 2.1) denominata "San Giuseppe", già autorizzata ed accreditata per n. 20 posti letto complessivi.

Premesso che:

- La S.R.P. 2.1 denominata "San Giuseppe", sita in Rocchetta Belbo, Loc. San Giuseppe n. 1, è autorizzata con Deliberazione del Direttore Generale della ASL CN2 n. 283 del 26/07/2019 (Autorizzazione n. 13/2019), poi riconfermata con Determinazione dell'ASL CN2 n. 194 del 01/04/2021 e accreditata con determinazione regionale n. 194 del 03/03/2020 per 20 posti letto, in capo alla Soc. Sereni Orizzonti s.p.a.;
- Con deliberazione del Commissario ASL CN2 n. 495 del 27/06/2024, recepita a protocollo regionale n. 16340 del 01/07/2024, preso atto del verbale n. 97 del 27/06/2024 della Commissione di Verifica sulle strutture sanitarie, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio della suddetta struttura, viste le non conformità riscontrate dal sopralluogo;
- In data 06/08/2024 il Legale Rappresentante della Soc. Sereni Orizzonti s.p.a. ha inoltrato una nota al Settore scrivente (prot. Reg. n.19551 del 06/08/2024) con cui comunicava la sospensione dell'attività presso la S.R.P. 2.1 "San Giuseppe", a far data dal 09/08/2024.

Con nota del 09/08/2024, ricevuta dagli scriventi in data 19/08/2024 (prot. n. 20023/2024), il Legale Rappresentante della società Sereni Orizzonti s.p.a. ha presentato un'istanza ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. per richiedere il trasferimento della S.R.P. 2.1 denominata "San Giuseppe" presso la sede denominata "Residenza Don Comino", sita in Via Cigliutti n. 18 a Lequio Tanaro (CN); presso la stessa sede, di competenza territoriale della ASL CN1, sono già presenti due S.R.P. 3.3 denominate "Appartamento Don Comino 1" e "Appartamento Don Comino 2", già autorizzate e accreditate per 4 posti letto ciascuna, e una S.R.P. 2.1 denominata "Villa Margherita", anch'essa già autorizzata e accreditata per 20 posti letto, sita presso lo stesso

stabile ma con ingresso riservato e spazi separati.

Con deliberazione del Commissario ASL CN2 n. 629 del 23/08/2024, registrata a protocollo regionale n. 20389 del 23/08/2024, è stato recepito il verbale n.122 del 09/8/2024 della Commissione di Verifica sulle strutture sanitarie, con cui si prende atto della sospensione delle attività presso la struttura in oggetto e si dispone che entro 60 giorni si proceda alla revoca dei titoli autorizzativi, salvo eventuali richieste del Gestore che potranno essere esaminate dalla Commissione per quanto di competenza.

In data 27/09/2024, con nota prot. n. 22904, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto al Direttore Generale dell'ASL CN1, competente per territorio, parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., circa l'intervento prospettato di trasferimento della struttura presso la sede di Lequio Tanaro (CN).

Con nota prot. n. 24977 del 21/10/2024 a firma del Direttore Sanitario dell'ASL CN1, è stato espresso parere sfavorevole all'intervento prospettato di trasferimento della S.R.P. 2.1 denominata "San Giuseppe" presso la sede di Lequio Tanaro (CN), per le motivazioni di seguito rappresentate:

- la mancanza di fabbisogno di posti letto di tipologia 2.1 presso il territorio di riferimento;
- la numerosità dei posti letto di residenzialità psichiatrica che verrebbero a insistere sullo stesso edificio, in contrasto con quanto disposto dall'All. A della D.G.R. 22 dicembre 2021 n. 84-4451 e s.m.i., in cui espressamente si stabilisce che *"In ogni caso, tali strutture non possono disporre di più di 20 posti letto nello stesso edificio o in edifici contigui e collegati. Si considerano tali gli edifici adiacenti orizzontalmente o verticalmente, gli edifici uniti da spazi comuni interni o da spazi comuni esterni"*.

Considerato che, oltre alla richiesta di trasferimento della struttura presso la sede di Lequio Tanaro (CN), il Legale Rappresentante di Sereni Orizzonti s.p.a. ha altresì presentato, in data 24/09/2024 (prot. regionale n. 22512 del 24/09/2024), richiesta di proroga di 12 mesi della sospensione dei titoli autorizzativi, al fine di effettuare importanti lavori di adeguamento e ristrutturazione della sede della S.R.P. 2.1 "San Giuseppe" in Loc. San Giuseppe 1 a Rocchetta Belbo (CN).

Preso atto che, con deliberazione n. 794 del 07/11/2024 recepita a protocollo regionale n. 27059 del 12/11/2024, visto il verbale della Commissione di Verifica n. 148 del 15/10/2024, il Commissario dell'ASL CN2 ha accordato una proroga di 12 mesi per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura di Rocchetta Belbo (CN) e pertanto ha stabilito di non avviare il procedimento di revoca dei titoli autorizzativi, che restano sospesi fino al termine dei lavori che dovrà avvenire non oltre il mese di ottobre 2025.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso:

- di esprimere parere negativo, ai sensi degli artt. 8/ter e 8/quarter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il trasferimento della S.R.P. 2.1 denominata "San Giuseppe" presso la sede di Via Cigliutti n. 18 a Lequio Tanaro (CN), denominata "Residenza Don Comino";
- di prendere atto del verbale della Commissione di Verifica della ASL CN2 n. 148 del 15/10/2024, in cui si attesta:
 - *"di concedere la proroga di 12 mesi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento illustrati;"*
 - *"di non avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. 84-4451;"*
 - *"di precisare che qualora i lavori di adeguamento e ristrutturazione non siano stati ultimati,*

entro il mese di ottobre 2025, si procederà d'ufficio alla revoca del provvedimento di autorizzazione”.

- di stabilire che l'accreditamento della struttura resti sospeso fino alla fine dei lavori di ristrutturazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di ottobre 2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, tenuto conto, con riferimento all'art. 4 lett. h) dell'allegato alla medesima deliberazione, della particolare complessità dei procedimenti di cui trattasi e della necessità di riunificazione in un unico provvedimento di una pluralità di procedimenti amministrativi connessi fra di loro e afferenti ad un unico oggetto/interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019;
- D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i.;

DETERMINA

- di esprimere, per le motivazioni descritte in premessa, parere negativo, ai sensi degli artt. 8/ter e 8/quarter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per il trasferimento della S.R.P. 2.1 denominata “San Giuseppe” presso la sede di Via Cigliutti n. 18 a Lequio Tanaro (CN), denominata “Residenza Don Comino”;

- di prendere atto del verbale della Commissione di Verifica della ASL CN2 n. 148 del 15/10/2024, in cui si attesta:

- *“di concedere la proroga di 12 mesi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento illustrati;”*
- *“di non avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. 84-4451;”*
- *“di precisare che qualora i lavori di adeguamento e ristrutturazione non siano stati ultimati, entro il mese di ottobre 2025, si procederà d'ufficio alla revoca del provvedimento di autorizzazione”;*

- di stabilire che l'accreditamento della struttura resta sospeso fino alla fine dei lavori di ristrutturazione e miglioramento della sede di Rocchetta Belbo (CN), che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di ottobre 2025;

- di demandare alla Commissione di Verifica delle strutture sanitarie dell'ASL CN2, competente per territorio, la verifica degli adempimenti nei termini previsti, comunicando gli esiti ai soggetti titolari della competenza autorizzativa e di accreditamento per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena

conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)

Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto